

DAL PIAZ STUDIO LEGALE

Via Sant'Agostino, 12 - 10122 Torino
Tel. +39 011 4366646 - Fax +39 011 4367120
Pec: francescodalpiazz@pec.ordineavvocatitorino.it
info@studiolegaledalpiazz.it - www.studiolegaledalpiazz.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL PIEMONTE

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

ED ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER

PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

nell'interesse della Dott.ssa **Simona BORAZZO** (C.F. BRZSMN75T69L219I), nata a Torino in data 29.12.1975 ed ivi residente in Via Madama Cristina n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco DAL PIAZ (C.F. DLPFNC66B08L219W, fax n. 011.4367120; PEC *francescodalpiazz@pec.ordineavvocatitorino.it*), con domicilio fisico eletto presso lo Studio di Torino, Via Sant'Agostino, n. 12, e domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC *francescodalpiazz@pec.ordineavvocatitorino.it*, come da procura speciale in calce al presente atto

- *ricorrente* -

contro

l'AZIENDA SANITARIA LOCALE "NO" NOVARA (C.F./P. IVA 01522670031), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Novara, Viale Roma n. 7

- *resistente* -

e nei confronti

della Dott.ssa **Donata MAZZUCCA** (C.F. MZZDNT65P63A662O), nata a Bari in data 23.09.1965 e residente in Torino, Via Front n. 8

- *controinteressata* -

per l'annullamento

– della Deliberazione del Direttore Generale n. 77 in data 10.02.2023, avente ad oggetto **"APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DIO COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – EDUCATORE PROFESSIONALE (CAT. D)"** (doc. 1)

- dell’elenco dei candidati risultati idonei all’esito delle prove relative al “**PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. D**”, pubblicato in data 31.01.2023 (**doc. 2**)
- del “**VERBALE PROVA ORALE**” in data 24.01.2023 (**doc. 3**)
- del Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice, pubblicato solo in estratto sul sito *internet* istituzionale dell’Ente in data 16.02.2023 (**doc. 4**)
- di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali, di quelli ivi richiamati e di quelli eventualmente non conosciuti, espressamente inclusi, ove occorra e per quanto di interesse, nei sensi esplicitati nel ricorso.

* * *

FATTO

1. Con Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 in data 11.03.2022, l’AZIENDA SANITARIA LOCALE “NO” di Novara (di seguito solo ASL) indiceva il concorso pubblico per titoli ed esami “... **PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. “D.” (COD. 3 / 2022)**” (di seguito solo Bando – **doc. 5**).

Ai fini del reclutamento, oltre ai requisiti per la partecipazione alla selezione e le modalità di presentazione delle domande, il Bando precisava le “**MODALITÀ DI ESPLETAMENTO E VALUTAZIONE DEI TITOLI**”: in particolare, il disciplinare del concorso precisava preliminarmente che “... *alla presente procedura concorsuale, il cui bando viene pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021, si applica l’art. 10 del DL medesimo e pertanto ci si avvale della facoltà secondo cui, fino al permanere dello stato di emergenza, si può prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.*

Nel pubblico concorso in questione verrà espletata la sola prova scritta”; di seguito, poi, si riportava la suddivisione dei punteggi assegnabili all’unica prova scritta ed ai titoli.

Nel prosieguo, il Bando indicava che “*Se in alternativa il concorso verrà svolto attraverso la tradizionale procedura di cui al DPR 220/2001, la Commissione Giudicatrice ... dispone complessivamente di 100*”, di cui 30 punti per i titoli e 70 punti

per le prove d'esame, a loro volta ripartiti in 30 punti per la prova scritta, 20 per la prova pratica e 20 per la prova orale.

Infine, in merito alle "PROVE D'ESAME", era riportata la tipologia delle prove concorsuali come segue: "*PROVA SCRITTA: consistente nello svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti attinenti alla materia oggetto del concorso;*

PROVA PRATICA: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo messo a concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

PROVA ORALE: vertente sulla materia oggetto del concorso e comprendente oltre che ad elementi di informatica la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese".

Pertanto, il Bando non recava nel dettaglio le materie oggetto di prova e, soprattutto, non disciplinava le modalità di svolgimento della prova orale.

2. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 417 in data 03.08.2022 veniva nominata la Commissione esaminatrice del concorso (**doc. 6**), la quale, in occasione della prima seduta, stabiliva "*le modalità di svolgimento della prova orale e i criteri di valutazione della medesima: relativamente alla prova orale ... ai candidati verrà proposta (mediante estrazione a sorte tra una terna di prove) la descrizione di 1 caso clinico inerente l'esecuzione di tecniche specifiche o atti connessi alla qualifica professionale richiesta, una frase in lingua inglese da tradurre e un quesito di informatica*".

Tuttavia, si evidenzia, le suddette determinazioni assunte dalla Commissione in merito alla prova orale del concorso sono state desunte unicamente dal "VERBALE PROVA ORALE" in data 24.01.2023 (**doc. 3 cit.**), posto che il Verbale n. 1, relativo alla prima seduta della Commissione, **non è stato pubblicato integralmente.**

Infatti, sul sito *internet* dell'Ente, nella pagina relativa al concorso in questione, è presente solo il documento "*ESTRATTO VERBALE N. 1*" (**doc. 4 cit.**), peraltro caricato in data 16.02.2023 (successivamente, quindi, alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva), il quale riporta: *i) gli specifici criteri di valutazione **solo dei titoli, non anche delle prove;** ii) l'elencazione delle prove di concorso (scritta, pratica*

ed orale), la loro sintetica descrizione (pedissequamente ripresa dal Bando), l'indicazione dei punteggi minimi per il superamento di ciascuna prova.

Dunque, il Verbale n. 1 pubblicato dall'Amministrazione, oltre a non indicare i criteri predeterminati per la valutazione delle prove, è privo della parte relativa alle concrete modalità di espletamento della prova orale stabilite dalla Commissione esaminatrice.

3. Al concorso si candidava anche la Dott.ssa BORAZZO, che superava sia la prova scritta (punteggio 30/30 – **doc. 7**), che la prova pratica (punteggio 17/20, con valutazione dei titoli di punti 7,200/30 – **doc. 8**), venendo così ammessa alla prova orale fissata per il giorno 24.01.2023, come da convocazione Prot. n. 79475/22 in data 13.12.2022 (**doc. 9**).

4. Stante il punteggio conseguito dalla ricorrente nelle due prime prove ed a seguito della valutazione dei titoli, solo altri cinque candidati (su un totale di 41 partecipanti alla seconda prova del concorso) risultavano aver conseguito un punteggio complessivo superiore a quello della Dott.ssa BORAZZO.

5. Alla data prefissata per l'espletamento della prova orale, tutti i candidati ammessi apprendevano la modalità di svolgimento dell'esame stabilito dalla Commissione: erano state predisposte tre buste contenenti un solo quesito per ciascuna "materia" d'esame prevista dal Bando (caso clinico, lingua inglese, informatica); una volta sorteggiata una delle buste (busta n. 1), la Commissione presentava **a tutti i candidati lo stesso identico quesito** ivi contenuto (*cfr. "VERBALE PROVA ORALE" doc. 3 cit.*). Oltretutto, ai candidati veniva impedito di assistere alla prova orale degli altri concorrenti, come si rileva dal precitato verbale ("*... inizia la prova orale e al colloquio aperto al pubblico non sono presenti gli altri candidati*" – *cfr. pag. 2 doc. 3 cit.*)

6. All'esito della procedura, la Commissione redigeva l'elenco dei candidati risultati idonei (**doc. 2 cit.**) e, con Deliberazione del Direttore Generale n. 77 in data 10.02.2023 (**doc. 1 cit.**), veniva pubblicata la graduatoria finale del concorso: la Dott.ssa BORAZZO non figurava in nessuno dei due citati documenti.

7. Già a seguito della pubblicazione dell'elenco dei candidati idonei in data 31.01.2023, quindi, la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti chiedendo la produzione delle prove scritte, del verbale della prova orale e dell'ulteriore documentazione inerente alla procedura selettiva (**doc. 10**).

A tale istanza, l'ASL forniva riscontro con raccomandata a/r Prot. n. 14189/23 in data 06.03.2023 (**doc. 11**), trasmettendo unicamente le prove scritte della richiedente ed il verbale della prova orale: da tale ultimo documento, tra le altre indicazioni, si poteva evincere che la Dott.ssa BORAZZO aveva conseguito un punteggio di 12/20 (a fronte del minimo richiesto per l'idoneità di punti 14/20) con la seguente motivazione: *“Molto scarsa conoscenza della materia e dei requisiti posti. Scarsa completezza e capacità espositiva nella trattazione dell'argomento richiesto”*.

8. In data 21.03.2023 veniva presentata nuova istanza di accesso (**doc. 12**) con cui si chiedeva l'ostensione di *“copia dei verbali delle riunioni nel corso delle quali la Commissione esaminatrice ha stabilito: ... i singoli quesiti oggetto della prova orale [e] i criteri e le modalità di predisposizione dei quesiti della prova orale; ... lo svolgimento della prova orale mediante sottoposizione di quesiti identici a tutti i candidati e comunque le modalità di svolgimento della prova orale; ... i criteri di valutazione delle singole prove orali”*.

Ad oggi l'ASL non ha fornito riscontro a tale ultima istanza; per l'effetto, la ricorrente riserva l'eventuale proposizione di motivi aggiunti di ricorso avverso detta documentazione.

* * *

Gli atti in epigrafe si appalesano illegittimi e gravemente lesivi per la Dott.ssa BORAZZO, imponendosene l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso.

Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 220/2001.

Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994.

Violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento.

Eccesso di potere, violazione dei principi di efficacia, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa, proporzionalità, equità, certezza e sicurezza giuridica. Ingiustizia ed arbitrarietà.

Violazione dei principi di buona fede e di affidamento.

* * *

A.

Sussistenza del fumus boni juris.

A.I.

Sull'illegittima modalità di svolgimento della prova orale.

Come evidenziato in narrativa, per lo svolgimento della prova orale la Commissione esaminatrice ha stabilito di rivolgere un unico ed identico quesito (per ciascuna materia) a tutti i candidati ammessi alla prova orale; tale decisione, peraltro, è stata comunicata ai concorrenti solo il giorno stesso della prova.

Non solo: i candidati non ancora esaminati non hanno potuto assistere alle prove dei concorrenti precedenti, proprio in ragione della modalità di svolgimento dell'esame orale adottata nell'occasione.

In attesa di poter prendere visione, tra gli altri, del Verbale n. 1, in cui dovrebbero essere esplicitate le motivazioni per cui la Commissione ha deciso di adottare la suddetta modalità d'esame, si evidenzia che tale scelta si pone in aperto contrasto con il Bando e con la normativa generale in materia di concorsi pubblici.

In primo luogo, nel Bando è espressamente previsto che "Nel pubblico concorso in questione [sarebbe stata] espletata la sola prova scritta", avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10 D.L. n. 44/2021 (convertito in L. n. 76/2021), vigente *ratione temporis* ed emanato per fronteggiare la recente emergenza epidemiologica, contemplando comunque la possibilità alternativa di ricorrere alla "*tradizionale procedura di cui al DPR 220/2001*" (doc. 5 cit.).

Pertanto, nonostante il disciplinare del concorso ne riservasse la possibilità, lo svolgimento della selezione mediante la procedura "ordinaria" (prova scritta, prova pratica e prova orale) era eventuale, essendo previsto l'espletamento di una sola prova scritta: qualunque decisione in senso contrario, dunque, avrebbe dovuto essere tempestivamente comunicata ai candidati.

Ebbene, a quanto consta, non risulta trasmessa o, comunque, pubblicata alcuna comunicazione inerente alla scelta di modificare la procedura selettiva e di sottoporre ai concorrenti, quindi, una prova pratica ed una prova orale, in aggiunta alla prova scritta inizialmente prevista dal Bando quale unica prova d'esame.

Tale vizio assume maggior rilievo alla luce delle illegittime modalità di svolgimento della prova orale adottate dalla Commissione.

Invero, in caso – solo eventuale – di svolgimento secondo la procedura delineata dal D.P.R. n. 220/2001, il Bando prevedeva unicamente che la prova orale sarebbe stata “... *vertente sulla materia oggetto del concorso e comprendente oltre che ad elementi di informatica la verifica della conoscenza di almeno a livello iniziale della lingua inglese*”, oltre che “*L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica, di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.*”

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20”.

La disciplina del concorso, dunque, peraltro pedissequamente riportata nel Verbale n. 1 nella parte pubblicata solo in estratto, oltre a non chiarire quale fosse la “*materia oggetto del concorso*”, non precisava alcunché in merito allo svolgimento della prova orale (ossia, unica domanda uguale per tutti ed impossibilità di assistere all’esame degli altri candidati).

Come si evince dal “**VERBALE PROVA ORALE**” (doc. 3 cit.), la modalità di effettuazione dell’esame orale è stata stabilita solo in occasione della prima seduta della Commissione esaminatrice: “*relativamente alla prova orale ... ai candidati verrà proposta (mediante estrazione a sorte tra una terna di prove) la descrizione di 1 caso clinico inerente l’esecuzione di tecniche specifiche o atti connessi alla qualifica professionale richiesta, una frase in lingua inglese da tradurre e un quesito d’informatica*”. Per di più, tali indicazioni sono state esposte ai candidati solo il giorno stesso della prova.

Pertanto, a tutti i candidati, in occasione della prova orale, sono state poste **le stesse domande** (un quesito per materia: *i*) materia oggetto di concorso, *ii*) elementi di informatica e *iii*) lingua inglese).

In merito, quindi, assume particolare rilievo la circostanza per cui sono state assunte specifiche e rigide misure **per impedire ai concorrenti di essere presenti alle prove orali degli altri candidati**: infatti, i candidati sono stati tutti raccolti in una stanza separata da quella in cui ha avuto luogo l’esame orale, ed è stato imposto loro di spegnere i telefoni cellulari. Sono stati previsti, altresì, appositi percorsi obbligati di

ingresso e di uscita dall'aula d'esame, in modo tale che: *i)* gli esaminati non potessero rientrare nel locale in cui attendevano i candidati in attesa di essere chiamati per la prova; *ii)* quest'ultimi, a loro volta, non potessero uscire dalla stanza di attesa prima di aver sostenuto la loro prova.

Tale modus procedendi, presumibilmente finalizzato a non creare situazioni di vantaggio per alcuni concorrenti che avrebbero potuto conoscere in anticipo le domande, **ha inevitabilmente comportato lo svolgimento della sessione di prova in forma "privata"**.

In merito, l'art. 7, comma 5, D.P.R. n. 220/2001 (relativo allo "*Svolgimento delle prove*", ricompreso nel "*Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale*") dispone che "*La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico*"; la norma citata, peraltro, riprende in parte la disciplina generale dettata dall'art. 6, comma 4, D.P.R. n. 487/1994 ("*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*"), ai sensi del quale "*Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione*".

Le norme richiamate, dunque, impongono espressamente la pubblicità della prova orale di un concorso, da intendersi indirizzata non solo ad una platea di terzi estranei, ma anche e soprattutto ai concorrenti, i quali vantano l'interesse diretto e qualificato a seguire gli esami dei concorrenti per verificare il corretto operato della Commissione durante i colloqui.

Infatti, la possibilità di osservare lo svolgimento di tutti i colloqui orali è prevista (anche) a garanzia del diritto di difesa dei candidati, posto che solo potendo esaminare le prove degli altri concorrenti i candidati stessi possono rilevare eventuali criticità censurabili in sede giudiziaria.

La modalità adottata dalla Commissione nella fattispecie, invece, non solo non è stata espressamente stabilita nel Bando (e, allo stato, a quanto consta in nessun altro documento), ma soprattutto viola il dettato normativo di cui agli artt. 7, comma 5, D.P.R. n. 220/2001 e 6, comma 4, D.P.R. n. 487/1994, e si pone in totale contrasto con i principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento che devono sorreggere le attività della P.A..

Invero, la scelta di sottoporre a tutti i candidati le stesse domande e di impedire loro di assistere a tutta la sessione orale, ha comportato lo svolgimento della prova in una seduta – per i candidati – privata, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina in materia di concorsi pubblici.

Inoltre, la precisazione della Commissione riportata nel verbale della prova orale (cfr. **doc. 3**), per cui il colloquio era “... *aperto al pubblico* ...”, è del tutto priva di rilievo in ordine all’affermazione “... *non sono presenti gli altri candidati*”, considerato che agli altri candidati è stato completamente vietato di assistere all’esame orale.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, statuendo in merito ad una fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa, ha evidenziato che “*Con la formulazione di un solo identico quesito, per ciascuna delle cinque materie, la “medesima domanda” risultava proposta ai candidati.*

Per evitare conoscenze “anticipate” dei quesiti da parte dei partecipanti, questi venivano ammessi ad assistere alla prova, per scelta della Commissione, solo dopo lo svolgimento del proprio esame orale (a scalare) ...

La Commissione ha imposto un divieto/impedimento illegittimo non rispettoso della norma generale prevista dall’art. 6 comma 4 del Dpr 487 del 9.5.1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, *che stabilisce, in modo inequivocabile, che:*

“Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione” (*norma riproposta, in modo analogo, anche in altre normative di settore, richiamate dal ricorrente*).

La circostanza che “altri soggetti” (esterni) potessero assistere alle prove di tutti i candidati rappresenta un elemento irrilevante al fine di poter sostenere l’effettiva “pubblicità “ della seduta; elemento giuridico che deve sussistere, primi fra tutti, in riferimento ai “reali contraddittori”, titolari di un “interesse qualificato”, e legittimati a tutelare posizioni raccordate ad eventuali azioni illegittime.

Il concetto di garanzia della “pubblicità” della seduta deve necessariamente estendersi (soprattutto) a “tutti” i soggetti che hanno un reale interesse ad assistere alle prove; primi fra tutti i partecipanti alla selezione.

Dunque sia in favore di coloro che hanno già sostenuto il colloquio sia per quelli che ancora lo devono compiere.

Il tutto al fine di permettere la verifica, di persona, del corretto svolgimento delle prove orali degli altri partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.

Valori essenziali garantiti dall'ordinamento tramite la fissazione di regole e di norme di garanzia "preventiva".

In caso di omesso rispetto di tali imprescindibili principi risulterebbe frustrata anche la sfera di possibile tutela dei partecipanti, i quali hanno la possibilità concreta di formulare eventuali contestazioni solo tramite la (previa) attribuzione della facoltà di poter assistere alla fase sostanziale e finale della procedura selettiva di assunzione.

A causa della decisione della Commissione di formulare le "stesse domande" (5) a tutti i candidati e di "limitare" la possibilità di accesso alla sala per poter assistere ai colloqui degli altri partecipanti, è scaturita una articolazione non coerente e rispettosa del vincolo, imprescindibile, di "pubblicità" della seduta.

Pubblicità che deve estendersi a "tutti" gli i soggetti coinvolti." (TAR per la Sardegna, Sez. II, Sent. n. 227/2019).

L'obbligo di dare pubblicità alla prova orale di un concorso pubblico è stata ribadita più di recente anche dal TAR per la Calabria che, pronunciandosi sull'eccezione del ricorrente il quale – *a contrario* – aveva lamentato la partecipazione anche degli altri candidati del concorso alla sessione, ha statuito come segue: "*Altresì manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta la violazione del principio di imparzialità per essersi le prove orali svolte alla presenza degli altri candidati, anche di coloro che ancora doveva svolgere la prova orale. La tesi del ricorrente è – essa sì – in contrasto con il principio di diritto per cui, richiamati l'art. 6, co. 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (secondo il quale "le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione"), ma anche gli artt. 7, co. 5, e 16, co. 2, del d.PR. 27 marzo 2001 n. 220 (secondo i quali la prova orale deve svolgersi in un'aula o sala "aperta al pubblico"), è allora "evidente che la prescrizione dell'aula o sala "aperta al pubblico" non può che intendersi nel senso che durante le prove orali il libero ingresso al locale ove esse si tengono sia garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a "terzi" estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che*

abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti"

(Cons. Stato, Sez. III, 07/04/2014, n. 1622; TAR Cagliari sez. II 13 marzo 2019, n. 227; T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 05/04/2019, n. 759)" (TAR per la Calabria, Sez. II, Sent. n. 967/2021).

I richiamati precedenti giurisprudenziali, si sottolinea, sono conformi ai principi espressi dal Consiglio di Stato in una fattispecie del tutto analoga: "*In diritto, si osserva che le descritte modalità di svolgimento della prova in questione non possono non ritenersi illegittime, alla stregua delle più basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento da osservarsi in proposito, di cui è chiara espressione l'art. 6, co. 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (secondo il quale "Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione") , ma anche gli artt. 7, co. 5, e 16, co. 2, del d.PR. 27 marzo 2001 n. 220 (secondo i quali la prova orale deve svolgersi in un'aula o sala "aperta al pubblico")*".

È infatti evidente che la prescrizione dell'aula o sala "aperta al pubblico" non può che intendersi nel senso che durante le prove orali il libero ingresso al locale ove esse si tengono sia garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a "terzi" estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti.

Non v'è dubbio, invero, che – come bene rilevato dal primo giudice – ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, ivi compresa l'estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l'assenza di parzialità nei propri confronti ...

Che poi, nella specie, la garanzia in parola sia stata limitata ai concorrenti già escussi per evitare che gli altri potessero ascoltare le domande poste e le risposte fornite, stante l'esiguità dei quesiti formulati dalla commissione, è argomentazione che non regge a fronte delle predette regole. D'altro canto, le materie d'esame erano così vaste (diritto amministrativo, legislazione sanitaria, organizzazione delle aziende sanitarie, responsabilità dei pubblici dipendenti e tutela della privacy, oltre ad elementi di informatica e conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese o francese) che ben consentivano l'articolazione di un numero conveniente di quesiti tale da consentire

di sottoporre domande sempre variate, ancorché di equivalente difficoltà tecnica” (Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n. 1622/2014).

La modalità di prova orale adottata dalla Commissione nella fattispecie, dunque, è del tutto illegittima in quanto contrastante con la puntuale e specifica normativa dettata *in subiecta materia*, pertanto non garantendo la trasparenza della procedura selettiva.

Oltretutto, al fine di prevenire eventuali pretestuose eccezioni avversarie, si evidenzia che la scelta adottata dalla Commissione non può astrattamente essere giustificata nemmeno in ragione delle misure adottate per contrastare l'emergenza da Covid-19, perdurante alla data di indizione del concorso: infatti, la Commissione esaminatrice è stata nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 417 in data 03.08.2022 (**doc. 6 cit.**): a tale data, tuttavia, lo stato di emergenza risultava già ampiamente cessato e quindi, anche alla data della prima seduta della Commissione, inevitabilmente successiva, non sussistevano eventuali superiori ragioni di carattere sanitario tali da giustificare le decisioni assunte per l'espletamento dell'esame orale.

Per tutto quanto esposto, tutti i provvedimenti quivi impugnati e, in particolare, l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito del concorso e la graduatoria definitiva approvata con la Deliberazione del Direttore Generale n. 77 risultano illegittimi e meritevoli di annullamento.

Per l'effetto, si insta affinché codesto Ecc.mo TAR, nell'auspicato accoglimento del presente ricorso, voglia disporre l'integrale ripetizione della prova orale del concorso in questione.

A.II.

Sulla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione.

Si evidenzia un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati, costituito dalla mancata previsione dei criteri di valutazione anche della prova orale del concorso, cui è derivata di fatto l'assenza di motivazione in ordine alla valutazione attribuita all'esame della ricorrente.

Invero, dal "**VERBALE PROVA ORALE**" (**doc. 3 cit.**) si evince che alla prova della ricorrente è stato assegnato un punteggio di 12/20 (insufficiente per il superamento della prova), con la seguente "motivazione": "*Molto scarsa conoscenza della materia e dei quesiti posti. Scarsa completezza e capacità espositiva nella trattazione dell'argomento richiesto*".

In primo luogo, si rammenta che né nel Bando né in altra documentazione (sinora disponibile) è stato chiarito quale fosse la “*materia*” oggetto del concorso, fatta eccezione per gli elementi di informatica e di lingua inglese. Pertanto, la – pretesa – motivazione non consente di comprendere adeguatamente di quale “*materia*” la ricorrente abbia mostrato “*scarsa conoscenza*”.

Inoltre, tale drastica bocciatura non risulta coerente con le valutazioni espresse per le prime due prove sostenute dalla ricorrente: la Dott.ssa BORAZZO, infatti, ha conseguito il punteggio di 30/30 per la prova scritta ed il punteggio di 17/20 per la prova pratica. Come detto, stante il punteggio conseguito dalla ricorrente nelle due prime prove ed a seguito della valutazione dei titoli, solo altri cinque candidati (su un totale di 41 partecipanti alla seconda prova del concorso) risultano, fino a quel momento, aver conseguito un punteggio complessivo superiore a quello della Dott.ssa BORAZZO.

Peraltro, i tre possibili quesiti della prova pratica prevedevano la realizzazione di un progetto individuale educativo (**doc. 13**); il quesito “clinico” della prova orale n. 1 (estratto il giorno di prova – *cfr. doc. 3*), invece, era il seguente: “*Quali sono le parti imprescindibili che costituiscono un Progetto Individuale*”: all’evidenza, i quesiti delle due prove erano (e sono) del tutto speculari e, anzi, quello relativo alla prova pratica risulta anche maggiormente specifico e la sua soluzione richiedeva conoscenze più dettagliate ed approfondite.

È quantomeno singolare, dunque, che la Commissione abbia rilevato scarse capacità espositiva e – soprattutto – conoscenza della “*materia*” nella risposta data dalla ricorrente alla domanda (più “generica”) della prova orale, e abbia invece valutato molto più che positivamente (con 17/20 punti!) la sua prova pratica, recante un quesito più specifico e particolareggiato.

Ad ogni modo, rammentando che l’ASL non ha ancora dato seguito all’istanza di accesso da ultimo presentata e, quindi, in attesa di esaminare l’ulteriore documentazione relativa al concorso, riservando eventuale ricorso per motivi aggiunti, si rileva che il Verbale n. 1 (“**CRITERI DI VALUTAZIONE**” – **doc. 4 cit.**), pubblicato solo in estratto in data 16.02.2023, riporta l’indicazione esclusivamente dei criteri adottati per la valutazione dei titoli dei candidati, **senza alcuna specificazione in ordine ai criteri di**

valutazione delle prove di concorso, limitandosi a riportare le generiche previsioni del Bando.

Ne consegue che **la Commissione non ha predeterminato i criteri valutativi delle prove concorsuali** e tale circostanza risulta confermata anche dal “**VERBALE PROVA ORALE**” (doc. 3 cit.): in quest’ultimo documento è stato dato atto che “... *con verbale n. 1 si erano stabilite le modalità di svolgimento della prova orale e i criteri di valutazione della medesima che sotto si riportano*”, ma nel prosieguo di tale atto è indicata esclusivamente la suddivisione del punteggio della prova orale (19 punti per le domande relative alla materia oggetto del concorso; 0,50 punti rispettivamente per il quesito di informatica e per quello di lingua inglese): neanche in quest’ultimo verbale, quindi, è stata riportata la descrizione e l’indicazione dei criteri di valutazione sulla base dei quali assegnare i punteggi.

Oltre alle norme menzionate *sub A.I.*, dunque, risulta violato anche il dettato dell’art. 9, comma 3, D.P.R. n. 220/2001 e dell’art. 12, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, i quali **impongono alla Commissione di stabilire, alla prima riunione, i criteri di valutazione delle singole prove**: la *ratio* sottesa alle citate disposizioni è quella di garantire – ancora una volta – la più ampia trasparenza delle procedure concorsuali, posto che i criteri valutativi fungono da parametro per l’assegnazione dei punteggi da parte della Commissione consentendone quindi ai candidati di comprendere il giudizio e la conseguente motivazione sottesi alla valutazione numerica espressa dalla Commissione.

Infatti, è pur vero che il solo voto numerico è sufficiente a manifestare il giudizio espresso dalla Commissione in merito alle prove di concorso, non necessitando di ulteriori specificazioni; tuttavia, tale sufficienza motivazionale è integrata solo quando risultano prestabiliti i criteri di valutazione che soprassedono all’attribuzione del voto e dai quali è possibile desumere la graduazione, oltre che l’omogeneità, delle valutazioni espresse numericamente (*ex multis* TAR per il Lazio, Sez. I *quater*, Sent. n. 11435/2020; Consiglio di Stato, Ad. Plen., Sent. n. 7/2017).

I criteri di valutazione, quindi, “motivano” il voto numerico, in quanto consentono di ricostruire l’iter logico sotteso al voto stesso: pertanto, mancando l’indicazione dei criteri risulta del tutto assente la motivazione del giudizio espresso in ordine alla prova orale della Dott.ssa BORAZZO.

La prova orale del concorso in discussione, quindi, è illegittima non solo per le ragioni evidenziate *sub A.I.*, ma anche in virtù della mancata predeterminazione dei criteri di valutazione, in quanto il giudizio espresso dalla Commissione non è motivato, risultando violato, oltre agli artt. 9, comma 3, D.P.R. n. 220/2001 e 12, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, anche l'art. 3 L. n. 241/1990.

B.

Sul periculum in mora.

Sussistendo, per le circostanze sopra esposte, il *fumus boni juris*, si evidenzia che il *periculum in mora* esiste *in re ipsa*, in quanto la perdurante efficacia dei provvedimenti quivi impugnati e, in particolare, della graduatoria approvata con la Deliberazione del Direttore Generale n. 77, nelle more della definizione del merito del giudizio, comporterebbe per la Dott.ssa BORAZZO un evidente ed ingiustificato danno sotto molteplici aspetti.

Infatti, gli atti impugnati, dei quali sono stati evidenziati i numerosi e gravi profili di illegittimità, cui è derivata l'irregolare estromissione della ricorrente dalla procedura concorsuale, le impedirebbe la legittima possibilità di conseguire la posizione lavorativa oggetto di concorso e la relativa progressione di carriera o, comunque, di poter rientrare nella graduatoria in posizione utile.

Peraltro, a quanto consta, l'ASL sta procedendo alla costituzione dei rapporti lavoro a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva del concorso, mentre altre Aziende Sanitarie Locali stanno procedendo alle assunzioni dei concorrenti risultati idonei all'esito della procedura selettiva.

In caso di (auspicato) accoglimento del presente ricorso, con conseguente ripetizione della prova orale, dunque, anche i concorrenti *medio tempore* assunti e le AA.SS.LL. che stanno utilizzando la graduatoria quivi impugnata potrebbero patire gravi pregiudizi.

Si evidenzia, inoltre, che nessun interesse pubblico può essere invocato a sostegno del mantenimento d'efficacia degli atti impugnati, assumendo particolare e preminente rilevanza la tutela dell'interesse al corretto svolgimento di una selezione del personale meritocratica, in ossequio al rispetto del principio della *par condicio* tra i candidati in una procedura concorsuale regolare e priva di gravi vizi come quella in esame.

C.

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami

ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a..

Come si evince dalla documentazione versata in atti, la graduatoria della procedura selettiva reca solo il nominativo dei candidati, in ossequio al rispetto della riservatezza dei dati personali dei concorrenti.

Pertanto, non è possibile individuare specificamente tutti i potenziali controinteressati cui notificare direttamente il presente ricorso e che potrebbero subire un pregiudizio in caso di (auspicato) esito favorevole del giudizio.

Infatti, il presente ricorso è stato notificato ad una controinteressata classificata in seconda posizione della graduatoria definitiva; tuttavia, nell'ipotesi in cui si ritenga necessario integrare correttamente il contraddittorio, si insta affinché codesto Ecc.mo TAR voglia autorizzare e disporre la notificazione nei confronti dei potenziali controinteressati attraverso la notificazione del presente ricorso per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a, con le modalità e nei termini che riterrà opportuni e che vorrà indicare nell'adottando provvedimento.

* * *

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e/o deduzione:

- **in via preliminare, occorrendo:** autorizzare e disporre la notificazione per pubblici proclami del presente ricorso, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., con le modalità e nei termini che riterrà opportuni e che vorrà indicare nell'adottando decreto;
- **in via cautelare:** adottare idonea misura cautelare che sospenda l'efficacia di tutti i provvedimenti quivi impugnati;
- **in via principale nel merito:** accogliere il presente ricorso poiché fondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, annullare tutti i provvedimenti quivi impugnati, in particolare l'elenco dei candidati idonei in data 31.01.2023 e la graduatoria definitiva approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 77 in data 10.02.2023, con conseguente ripetizione della prova orale.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il presente ricorso è soggetto al versamento per legge di contributo unificato per l'importo di € 325,00.

Si producono:

- 1) Copia Deliberazione del Direttore Generale n. 77 in data 10.02.2023;
- 2) Copia elenco dei candidati risultati idonei all'esito delle prove relative al
"PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO - EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. D", pubblicato in
data 31.01.2023;
- 3) Copia "VERBALE PROVA ORALE" in data 24.01.2023;
- 4) Copia Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice, pubblicato solo in estratto
sul sito *internet* istituzionale dell'Ente in data 16.02.2023;
- 5) Copia Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 in data 11.03.2022;
- 6) Copia Deliberazione del Direttore Generale n. 417 in data 03.08.2022;
- 7) Copia esito prova scritta;
- 8) Copia esito prova pratica;
- 9) Copia nota convocazione alla prova orale Prot. n. 79475/22 in data 13.12.2022;
- 10) Copia istanza di accesso Dott.ssa BORAZZO;
- 11) Copia riscontro istanza di accesso raccomandata a/r Prot. n. 14189/23 in data
06.03.2023;
- 12) Copia istanza di accesso in data 21.03.2023;
- 13) Copia quesiti prova pratica.

Salvis juribus.

Torino, li 29.03.2023

(Avv. Francesco DAL PIAZ)



DALPIAZ
FRANCESCO
Avvocato
14.04.2023
14:35:03
GMT+01:00